



ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

Parte I

TESTO FINALE APPROVATO C.I.G.
Delibera n.66 del 05/03/2009
Approvato dai MMVV il 21/05/2009

PARTE I – Erogazione di contributi per la durata massima di 10 (dieci) anni in conto interessi a fronte di mutui ipotecari contratti dagli iscritti

ART. 1- Oggetto

Per provvedere all'erogazione di contributi in conto interessi a favore degli iscritti che sono stati ammessi all'accesso a mutui ipotecari - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del vigente regolamento - finalizzati esclusivamente all'acquisto o alla costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione, è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico fondo.

Nella dizione "costruzione" debbono intendersi compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento e/o sopraelevazione con eventuale trasformazione delle unità immobiliari e la ricostruzione.

Saranno altresì utilizzabili i fondi non erogati a fronte di contributi ammessi e successivamente revocati ai sensi del successivo art. 6.

Ai fini dell'utilizzo del fondo si farà riferimento agli importi complessivi erogabili in conto interessi per ciascun prestito sulla base dell'importo ammesso a contributo e in ragione della durata dello stesso dichiarata al momento della domanda.

ART. 2 - Beneficiari

Possono essere concesse erogazioni di contributi in conto interessi a tutti gli iscritti all'EPPI, a fronte di mutui ipotecari con le modalità ed i limiti previsti dai successivi articoli. L'erogazione è concessa su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'EPPI, purché il richiedente possa far valere con l'Ente un'anzianità contributiva pari ad almeno un triennio con un reddito imponibile ai fini IRPEF medio nell'ultimo triennio inferiore a euro 60.000,00= (sessantamila), e risultino regolarmente versate ed accreditate in suo favore un pari numero di annualità intere consecutive. Il requisito si intende verificato attraverso la regolarità della modulistica obbligatoria e l'effettivo versamento ed accreditamento dei contributi previdenziali e non risulti debitore per interessi di mora e sanzioni.

Non possono accedere alle erogazione del contributo coloro che usufruiscono per pari finalità di un contributo di natura pubblica.

ART. 3 – Limiti di riferimento per la determinazione del contributo

Nessuna variazione La misura dell'erogazione del contributo in conto interessi a fronte di mutui ipotecari è commisurata all'importo minore tra quello del **mutuo** effettivamente stipulato ed euro 100.000 (euro centomila) e ciò anche nell'ipotesi di concessione di finanziamenti superiori da parte degli istituti di credito.

La durata dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del mutuo e dieci anni, e ciò anche nell'ipotesi in cui il mutuo abbia durata superiore.

ART. 4 – Graduatoria delle domande

L'accesso al contributo è concesso annualmente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che entro il 31 gennaio di ciascun anno delibererà sull'esito delle istanze stilando la graduatoria delle domande pervenute all'Ente nel precedente anno solare.

Nel caso in cui le domande pervenute determinino la erogazione di contributi in conto interessi per importi superiori alla disponibilità stanziata, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una graduatoria di ammissibilità sulla base degli elementi di seguito indicati, con l'attribuzione dei relativi punteggi valutativi:

- a) Punti 50 per interventi conseguenti a danni dovuti a stati di calamità naturali dichiarate che hanno provocato lo stato di inagibilità totale o parziale dell'immobile, attestati con il rilascio delle opportune ordinanze o autorizzazioni;
- b) Punti 50 per acquisti di macchinari o spese di ristrutturazione utili per eliminare le barriere architettoniche, che limitano l'uso del bene al soggetto riconosciuto diversamente abile o interessato da una menomazione da infortunio;
- c) Punti 60 per reddito medio IRPEF sino ad euro 30.000,00=(trentamila); con 2 punti decrescenti ogni € 1.000 di reddito da € 60.000,00 a € 30.000,00;
- d) Punti 20 per stato di invalidità riconosciuto, non cumulabili con il precedente punto b);

- e) Punti 15 per richiedente con età inferiore a 30 anni;
- f) Punti 10 per ogni familiare a carico;
- g) Punti 0,50 per ogni anno di iscrizione all'EPPI;
- h) Punti 30 per destinazione dell'immobile ad uso ufficio.

In ipotesi di parità di punteggio il contributo sarà riconosciuto all'iscritto più giovane e, in caso di ulteriore parità, a quello con maggiore anzianità contributiva previdenziale.

ART. 5 – Compatibilità con altri benefici assistenziali

Il beneficio del contributo in conto interessi a fronte di un mutuo ipotecario è cumulabile con quello in conto interessi conseguente all'accensione di prestiti chirografari per interventi conseguenti a danni dovuti a stati di calamità naturali dichiarati.

L'erogazione del contributo è cumulabile con il riconoscimento di benefici assistenziali di cui alla parte IV e con quello per prestiti per neo iscritti di cui alla parte II.

Il beneficiario del contributo può chiederne uno nuovo purché gli importi complessivi ammessi a contributo a fronte di mutui ipotecari per singolo richiedente, per tutta la durata del rapporto previdenziale, non superino l'importo di cui al precedente articolo 3.

ART. 6 – Condizioni di ammissibilità, sospensione e revoca del contributo. Importo erogabile

L'erogazione del contributo avviene, previa deliberazione del C.d.A. sull'ammissibilità ed accettazione della domanda, mediante la corresponsione diretta annuale all'iscritto dell'importo corrispondente al tasso di interesse fisso dello 1% annuo determinato in ragione del capitale finanziato, nei limiti di cui al precedente articolo 3, e della durata del finanziamento concesso.

L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla regolarità nella presentazione della modulistica obbligatoria e dei versamenti contributivi previdenziali da parte degli iscritti, ed alla regolarizzazione di eventuali precedenti posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti dell'EPPI. Non si considerano regolari i debiti previdenziali in corso di rateizzazione.

L'inadempimento degli obblighi previdenziali successivi alla ammissione al contributo determina la sospensione immediata del beneficio. L'Ente, in tale ipotesi, comunicherà, limitatamente alla prima inadempienza, all'iscritto tramite raccomandata A.R. la necessità di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, evidenziando che in difetto il beneficio verrà revocato.

Il venir meno delle condizioni di iscrिवibilità all'EPPI determina la decadenza immediata del beneficio.

ART. 7 – Pagamento del contributo. Ricorso avverso la delibera del C.d.A.

Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera del C.d.A., di cui al precedente articolo 6, l'Ente comunicherà ai richiedenti l'esito della domanda, con esplicita menzione della facoltà di proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione. Il reclamo deve essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Ente.

L'Ente pubblicherà la graduatoria sul proprio sito e sull'organo di informazione.

L'accettazione del ricorso da parte dell'EPPI comporta la rimessa in bilancio della somma non erogata con compensazione nello stanziamento da prevedersi per l'anno successivo nella posta in bilancio preventivo. La richiesta di mutuo può essere annullata dal richiedente prima dell'erogazione da parte dell'EPPI.

ART. 8 – Limite massimo di erogazione

Gli importi conseguenti alla ammissione al concorso a contributo in conto interessi complessivamente non possono in ogni caso superare il limite dello stanziamento annuo.